

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3687**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BEVILACQUA, ASCIUTTI, BRIGNONE  
e GABURRO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2005**

---

Modifica dell’articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in materia di reclutamento di dirigenti scolastici

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 29, disciplina il reclutamento dei dirigenti scolastici, prevedendo che esso avvenga mediante un corso-concorso selettivo di formazione, svolto in sede regionale con cadenza periodica. In sede di prima applicazione, è stato inoltre stabilito che il primo corso-concorso avrebbe dovuto prevedere una riserva di posti pari al 50 per cento per coloro che per un triennio avessero ricoperto funzioni di preside incaricato.

Come ricorderete, detta disposizione dette luogo a molteplici problemi applicativi, atteso che successivamente venne bandito, con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale n. 100 del 20 dicembre 2002, un corso-concorso su base regionale per 1500 posti di dirigente scolastico, riservato ai presidi incaricati triennalisti, che determinò un ampio contenzioso amministrativo per la partecipazione di aspiranti senza il requisito degli anni di servizio.

Solo di recente è stato infatti bandito un secondo corso-concorso per l'ammissione di ulteriori 1500 unità, che tuttavia non è in grado di assicurare un'adeguata copertura delle vacanze d'organico.

La normativa riguardante gli incarichi di presidenza è stata poi nuovamente oggetto di esame parlamentare, in sede di conversione del decreto-legge 21 gennaio 2005, n. 7, recante fra l'altro disposizioni urgenti per l'università e la ricerca.

In quella sede è stato stabilito, all'articolo 1-*sexies*, che a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non siano più conferiti incarichi di presidenza, fatta salva la conferma di quelli già attribuiti, ed i posti vacanti di diri-

gente scolastico siano pertanto coperti con incarichi di reggenza. È stato altresì sancito che, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale, nonché i vincoli di assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni, i posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico siano riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza.

Successivamente, l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ha stabilito che i posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007 siano riservati, in via prioritaria, al conferimento di nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso bandito nel 2002, fino ad esaurimento delle stesse, e, per la parte residua, all'indizione del richiamato corso-concorso di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 7 del 2005.

Si pone ora l'esigenza di individuare una soluzione che contemperi le altrettanto condivisibili esigenze, da un lato, di rispettare l'impostazione sistematica dettata all'articolo 1-*sexies* secondo cui l'assunzione in ruolo è effettuata sulla base della verifica delle effettive vacanze e, dall'altra, di assicurare tuttavia una tempestiva copertura dei posti vacanti. In particolare, non appare affatto necessario attendere, per l'avvio del corso-concorso, l'anzidetta verifica delle vacanze, ben potendosi indire un corso-concorso cui possa accedere un numero di aspiranti eccedente rispetto alla stima delle effettive disponibilità per l'anno scolastico 2006-2007. Successiva-

mente, definito il numero delle vacanze, sarà possibile, sulla base delle graduatorie conclusive del corso-concorso, procedere alle immissioni in ruolo, fermo restando che nei confronti di coloro che occuperanno le posizioni più basse di detta graduatoria sarà possibile attribuire priorità per la copertura di future vacanze di organico.

Con la presente iniziativa legislativa si propone pertanto di modificare l'articolo 1-*sexies* del citato decreto-legge n. 7 del

2005, nel senso di stabilire che il corso-concorso sia bandito entro il 31 gennaio 2006.

Si tratta peraltro di una scelta in linea con la stessa volontà del Governo, manifestata - proprio in sede di conversione del decreto-legge n. 115 del 2005 presso l'altro ramo del Parlamento - con l'accoglimento di un ordine del giorno della maggioranza recante l'esplicito impegno ad assumere tutte le iniziative idonee affinché il corso-concorso sia indetto entro il 31 marzo 2006.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro il 31 gennaio 2006, un corso-concorso per dirigenti scolastici al quale possono partecipare coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza. Sulla base delle relative graduatorie il Ministero procede alla copertura dei posti che risultano vacanti all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007, anche in deroga alla disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché ai vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente».

## Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a un milione di euro annui, si provvede, a partire dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dal 2007, l'accantona-

mento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





